



AVVISO INTERNO - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016

In esecuzione del "regolamento per l'applicazione delle norme relative al diritto allo studio del personale appartenente all'area Comparto Sanità" di cui alla deliberazione n. 60 del 29.04.2010 è indetto:

AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016

I dipendenti dell'area contrattuale del Comparto di AREU, i quali intendono usufruire, nell'anno 2016, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall'art. 22 del CCNL Integrativo del 20.09.2001 possono presentare domanda per l'ammissione al beneficio

Entro e non oltre le ore 12,00 del 30.03.2016

I permessi retribuiti suddetti sono concessi per la partecipazione a: corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami;

Il contingente di personale che potrà beneficiare dei suddetti permessi è fissato nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio del corrente anno, pari a n. posti 1.

Periodo di riferimento: calendari degli anni accademici/scolastici 2015/2016

Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità indicata per la concessione dei permessi, sarà rispettato il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.

A parità di condizioni, dopo l'applicazione dei criteri sopra-detti, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non hanno mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso

corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente per età, anzianità di servizio presso Areu.

MODALITA' DI FRUIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

Per poter essere ammessi alla fruizione dei benefici di cui trattasi, gli interessati devono:

- a) presentare alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane domanda in carta semplice, corredata da idoneo certificato di iscrizione al corso di studio prescelto.
- b) presentare alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, per i giorni di fruizione dei permessi, idoneo attestato della scuola o università che certifichi l'effettiva data e orario di presenza alle lezioni, entro il mese successivo alla fruizione del beneficio.
- c) produrre tempestivamente alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l'attestato di partecipazione al corso di studi prescelto, con l'indicazione degli esami sostenuti nell'anno.

NOTA BENE:

- 1) in mancanza delle certificazioni richieste, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- 2) i dipendenti già iscritti ai corsi di laurea e che hanno beneficiato delle 150 ore nell'anno precedente devono allegare alla domanda anche idonea certificazione attestante il superamento, nell'anno accademico precedente, di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi;
- 3) la partecipazione agli esami dei corsi prescelti rientra nel limite delle ore concesse per il diritto allo studio. Qualora le ore concesse siano già state esaurite per la frequenza del corso, potranno essere utilizzati, per i soli giorni delle prove, anche i permessi per esami di cui all'art. 21, c. 1 del CCNL del 01.09.1995;
- 4) i permessi per il diritto allo studio sono concessi esclusivamente per la frequenza delle lezioni teoriche e non anche per lo studio individuale;
- 5) i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011;
- 6) all'atto della presentazione della domanda si accettano le clausole previste dal presente avviso;

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento all'art. 22 del CCNL Integrativo del Comparto del 20.09.2001

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto Zoli

